



*CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI
Biella*

STATUTO

Approvato dall'Assemblea Consortile con deliberazione n. 9 del 23.11.2023

TITOLO I - ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1 - Natura del Consorzio	pag. 5
Art. 2 - Finalità	pag. 6
Art. 3 - Compiti e funzioni	pag. 6
Art. 4 - Denominazione - sede	pag. 8
Art. 5 - Durata	pag. 8
Art. 6 - Recesso	pag. 8
Art. 7 - Scioglimento	pag. 8
Art. 8 - Nuove adesioni	pag. 9
Art. 9 - Adozione e modifica dello statuto e convenzione	pag. 10
Art. 10 - Controversie	pag. 10

TITOLO II - GLI ORGANI

Art. 11 - Gli Organi	pag. 10
----------------------	---------

Capo I - Assemblea -

Art. 12- Composizione	pag. 10
Art. 13 - Competenze	pag. 11
Art. 14 - Deliberazioni - Maggioranze	pag. 11
Art. 15 - Funzionamento	pag. 12
Art. 16 – Le Commissioni Assembleari	pag. 12
Art. 17- Il Presidente dell’Assemblea e il Vicepresidente	pag. 12
Art. 18 - Competenze - Funzioni del Presidente	pag. 13
Art. 19 - Il Vice Presidente	pag. 13

Capo II - Consiglio di Amministrazione

Art. 20 - Natura - Durata	pag. 13
Art. 21- Composizione	pag. 13
Art. 22 - Modalità di nomina	pag. 14
Art. 23 - Presidente del Consiglio di Amministrazione	pag. 14
Art. 24 - Funzionamento	pag. 14
Art. 25 – Competenze	pag. 15
Art. 26 – Pareri	pag. 15
Art. 27- Revoca del Consiglio di Amministrazione	pag. 15
Art. 28 - Responsabilità dei membri del Consiglio di Amministrazione	pag. 16

Capo III - La Dirigenza del Consorzio

Art. 29 - Il Direttore di struttura	pag. 16
Art. 30 - Nomina - Durata dell'incarico	pag. 17

Capo IV - Organo di Revisione Economico-Finanziaria

Art. 31 - Nomina e funzioni	pag. 17
-----------------------------	---------

Capo V - Personale Dipendente - Uffici

Art. 32 - Stato Giuridico e Trattamento Economico	pag. 17
Art. 33 - Il Segretario	pag. 18
Art. 34 - Responsabilità del Direttore e dei Dirigenti del Consorzio	pag. 18

TITOLO III - GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

Art. 35 - Principi generali.	pag. 18
Art. 36 - Controllo di Gestione.	pag. 19
Art. 37 - Patrimonio	pag. 19
Art. 38- Tesoreria	pag. 19

TITOLO IV - NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 39 - Entrata in vigore dello Statuto	pag. 19
-------------------------------------------	---------

TITOLO I
ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1 - Natura del Consorzio

1. I Comuni di:

- Andorno Micca,
- Benna,
- Biella,
- Borriana,
- Camburzano,
- Campiglia Cervo,
- Candelo,
- Cavaglià,
- Cerrione,
- Donato,
- Dorzano,
- Gaglianico,
- Graglia,
- Magnano,
- Massazza,
- Miagliano,
- Mongrando,
- Muzzano,
- Netro,
- Occhieppo Inferiore,
- Occhieppo Superiore,
- Piedicavallo,
- Pollone,
- Ponderano,
- Pralungo,
- Ronco Biellese,
- Rosazza,
- Sagliano Micca,
- Sala Biellese,
- Salussola,
- Sandigliano,
- Sordevolo,
- Tavigliano,
- Ternengo,
- Tollegno,
- Torrazzo,
- Verrone,
- Villanova Biellese,
- Zimone,
- Zubiena,
- Zumaglia,

allo scopo di raggiungere i fini individuati nella Convenzione si costituiscono in Consorzio ai sensi dell'art. 31 D.Lgs. 267 del 18.08.2000.

Ai sensi della L.R. n.1 del 08.01.2004 “Norme per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento” il Consorzio rappresenta la forma idonea a garantire l’efficacia e l’efficienza degli interventi e dei servizi sociali di competenza dei Comuni. È l’Ente Gestore Istituzionale delle funzioni delegate.

Art. 2 – Finalità

Il Consorzio è ente strumentale dei Comuni e degli altri Enti locali aderenti, dotato di personalità giuridica e di autonomia gestionale, finanziaria e patrimoniale. Si configura quale Consorzio di funzioni, in quanto gestisce servizi socio-assistenziali, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 3, c. 2 della L. R. 28/9/2012 n° 11, in attuazione dell’art.9, comma 1 bis del D.L.95/2012, convertito nella L. 135/2012; ad esso si applicano quindi le disposizioni dell’art. 2 comma 2 del T.U.EE.LL. 267/2000, cioè le norme sugli Enti Locali.

Attraverso la delega della funzione, i Comuni e gli Enti Locali aderenti individuano nel Consorzio l’Ambito Territoriale Sociale di appartenenza di cui all’art. 8 della L. 328/2000. Gli interventi che il Consorzio programma ed eroga sono mirati a prevenire e rimuovere le situazioni di bisogno, di rischio e di emarginazione.

Le attività del Consorzio sono uniformate ai principi ispiratori della L. 8 novembre 2000 n. 328 e alle norme di applicazione conseguenti e alla L.R. n.1 del 08.01.2004 e ad ogni successiva modificazione intervenuta attraverso l’elaborazione di una politica territoriale dei servizi avente carattere di universalità e organizzata in modo da garantire a tutti i cittadini pari opportunità di fruizione e completa accessibilità ai servizi secondo i principi di cui all’art. 3 della L.R. 1/2004.

Ogni Ente consorziato si riserva il diritto, a sue spese, di progettare ed istituire nell’ambito del proprio territorio nuovi servizi aggiuntivi individuati tra quelli la cui gestione non ricada nell’obbligatorietà della forma associata prevista dalla legge.

In tal caso trasmette il progetto al Consorzio per la verifica della compatibilità con la programmazione territoriale dei servizi.

Art. 3 – Compiti e Funzioni

1. Il Consorzio si configura come Ente strumentale di programmazione, gestione, coordinamento ed integrazione per le attività dei servizi sociali degli Enti Locali aderenti. ottempera alle prestazioni essenziali previste all’art. 18 della L.R. 1/2004, secondo i seguenti livelli:

- a) gestione, coordinamento, integrazione e verifica della funzione e delle attività socio assistenziali delegate con la presente convenzione dai singoli Enti Locali;
- b) progettazione istituzione e monitoraggio di servizi socio assistenziali articolati e coordinati in modo uniforme sul territorio;
- c) organizzazione e gestione, delle competenze attribuite da leggi nazionali e regionali al soggetto gestore della funzione socio-assistenziale che rappresenta l’Ambito Territoriale Sociale;
- d) coordinamento e integrazione delle politiche sociali, con gli interventi sanitari e dell’istruzione nonché con le politiche attive della formazione, del lavoro, della casa, della sicurezza sociale, comunque rivolte alla prevenzione e alla riduzione ed eliminazione delle condizioni di bisogno e disagio in collaborazione con i Soggetti del territorio deputati alla gestione di tali politiche;

2. Ad eccezione del capoluogo di Provincia gli Enti Locali consorziati titolari delle funzioni di cui all’art. 6 della L.R.1/2004, ne delegano l’esercizio al Consorzio, che le esercita in forma associata anche nel rispetto dell’art.7 della L.R. n.11 del 28.09.2012 “Disposizioni organiche in materia di EE.LL.”.

Il Comune di Biella (capoluogo di Provincia), con la delega parziale dei servizi alla forma associata, delega altresì la funzione di Ambito Territoriale Sociale al Consorzio.

2. Il Consorzio può erogare servizi con standard più elevati di quelli stabiliti per legge, o servizi aggiuntivi attinenti allo scopo per cui è stato costituito, in favore degli Enti consorziati, su richiesta degli Enti stessi e in risposta a specifiche esigenze di politica sociale. I relativi oneri sono a carico dei richiedenti.

3. Qualora tutti gli Enti aderenti intendano avvalersi del Consorzio per la gestione dei Servizi aggiuntivi di cui al comma 2, l'Assemblea consortile dovrà assumere idoneo atto deliberativo, nel quale dovranno, fra l'altro, essere quantificati gli oneri economici, derivanti anche dall'acquisizione di eventuali risorse umane aggiuntive, che dovranno essere trasferiti al Consorzio secondo le modalità che caratterizzano la gestione associata e, più precisamente: quota pro-capite, rapportata alla popolazione residente, a prescindere dall'indice di utilizzo del Servizio (principio solidaristico); trasferimento di eventuale personale o della capacità assunzionale al Consorzio. Tale volontà dovrà essere formalizzata con pronunciamento dei singoli Consigli Comunali.

4. Per svolgere le attività di cui al presente articolo e per il raggiungimento degli scopi istituzionali, il Consorzio può assumere ed attivare tutte le iniziative ritenute utili, anche partecipando ad Enti, Associazioni e Consorzi, nel rispetto delle norme che derivano dalla natura giuridica del Consorzio stesso.

Qualora la partecipazione comporti spese aggiuntive, l'adesione dev'essere autorizzata dall'Assemblea.

Per tutti i Comuni associati, ad eccezione del capoluogo di Provincia, la funzione delegata riguarda:

- la funzione fondamentale di progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, come definita dalle disposizioni di legge statale e regionale, e relativa ottimizzazione secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

- I "Servizi Sociali" intesi come le attività previste dall'art. 128 del D.Lgs 31/03/1998 n. 112, relative alla "predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia".

- La realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali a livello locale, secondo i principi, gli assetti, l'organizzazione e gli strumenti individuati dalla Legge quadro 8/11/2000 n. 328. I Comuni sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale, di cui all'art. 132 - comma 1 - del D.Lgs n. 112/1998 e all'art. 6 della Legge 328/2000 e alle disposizioni della Legge Regionale 08/01/2004 n. 1.

- La funzione sociale gestita dal Consorzio si identifica nelle previsioni dell'art. 18, comma 2 della L. R. 8/1/2004 n°1.

- Il Consorzio persegue, nell'ambito del territorio dei Comuni associati, un'organica politica di solidarietà sociale, al fine di assicurare ai cittadini una migliore qualità di vita, garantendo loro omogeneità ed equità di trattamento

5. per il capoluogo di Provincia la delega riguarda:

- funzione generale di coordinamento, gestione, monitoraggio dell'Ambito territoriale inclusi i debiti informativi e rendicontativi e gli adempimenti relativi alla pianificazione e coordinamento degli ambiti, nonché alle azioni di ambito (quali ad esempio Pnrr, coprogettazioni in materia di disabilità e non autosufficienza ecc...)

- integrazione rette strutture persone disabili

- gestione commissioni integrate socio-sanitarie

- educativa territoriale disabili

- partecipazione al coordinamento del centro anti violenza

- adempimenti relativi alla formazione di cui alla L.R 1/2004

- equipe adozioni

- centro per le famiglie

- mediazione familiare

- mediazione culturale

- sostegno all'inserimento lavorativo

- telesoccorso

- home care premium

- assegni di cura e misure correlate per anziani e disabili non autosufficienti

- promozione dell'affidamento familiare
- sportello sociosanitario

Art. 4 - Denominazione – Sede

1. L'organizzazione consortile mantiene la denominazione di: INSIEME RIPENSANDO I SERVIZI e potrà anche essere indicata con la sigla I.R.I.S..
2. Il Consorzio ha sede legale in Biella. Il cambio della sede legale, nell'ambito del territorio del Consorzio, non comporta variazione statutaria .
3. Il logo del Consorzio è costituito dalla scritta della sigla I.R.I.S. preceduta dal simbolo grafico dell'iride sfumato in cinque colori: rosso magenta, arancione, giallo, verde e cyan.

Art. 5 – Durata

Il presente Statuto ha durata ventennale dalla sottoscrizione ed è prorogabile.

Art. 6 - Recesso

Gli Enti aderenti possono recedere dal Consorzio prima della scadenza prevista, previa comunicazione del recesso alla Assemblea, che ne prende atto.

Il recesso di un Ente consorziato è deliberato dal consiglio comunale con atto debitamente motivato.

Deve essere comunicato all'Assemblea entro marzo ed ha efficacia a decorrere dal primo gennaio del secondo anno successivo.

L'ente recedente rimane obbligato (salvo diverse deliberazioni dell'Assemblea assunte con maggioranza dei 2/3 delle quote di partecipazione al voto e dei componenti, calcolata con l'esclusione dell'Ente interessato) per le deliberazioni con valenza pluriennale fino ad esaurimento delle obbligazioni.

L'ente recedente non ha diritto al rimborso della quota parte di patrimonio consortile.

Eventuali rappresentanti del o dei Comuni che recedono, eletti in Consiglio di Amministrazione del Consorzio, decadono automaticamente dal momento della comunicazione di recesso e sono sostituiti con le modalità previste dal presente Statuto. La rappresentanza in Assemblea Consortile dell'Ente recedente decade dal momento di efficacia del recesso.

Successivamente gli enti consorziati procedono alla conseguente modifica dello Statuto e della convenzione.

Art. 7 – Scioglimento

Il Consorzio può essere sciolto per decisione o recesso, in entrambi i casi, di un numero di Comuni che detengano almeno il 50% (cinquanta per cento) delle quote annuali/abitante e che costituiscano almeno i 2/3 (due terzi) dei componenti l'Assemblea, qualora in conseguenza di ciò l'Assemblea dia atto che gli Enti rimanenti non dispongano delle risorse necessarie al proseguimento della gestione, ovvero ritenga esauriti gli scopi del consorzio.

In caso di scioglimento gli Enti associati rimangono obbligati per gli impegni assunti sia rispetto all'anno in corso, sia rispetto agli impegni pluriennali futuri fino all'esaurimento delle relative obbligazioni.

In caso di scioglimento del Consorzio il patrimonio e le eventuali passività saranno ripartite tra gli Enti in rapporto alle quote di partecipazione, nonché alla durata di adesione al Consorzio.

Gli eventuali beni immobili trasferiti con un contratto non oneroso al Consorzio dagli enti consorziati saranno agli stessi restituiti. In caso di contratti onerosi saranno trasferiti agli Enti interessati secondo le modalità previste nei singoli atti disciplinanti il trasferimento.

In caso di scioglimento del Consorzio il personale dipendente verrà ricollocato presso i Comuni di provenienza e quello direttamente assunto dal Consorzio o proveniente da altri Enti verrà ripartito presso ciascun comune in misura proporzionale alle quote di partecipazione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia di pubblico impiego.

Art. 8 – Nuove adesioni

La richiesta di ammissione deve essere deliberata dal Consiglio Comunale o dall'Organo competente dell'Ente richiedente. Deve essere presentata entro il mese di marzo ed avrà effetto dall'anno successivo.

L'ammissione di altri enti al Consorzio è deliberata dall'Assemblea con la maggioranza prevista dal successivo art. 14.

Successivamente gli enti consorziati procedono alla modifica dello Statuto e della Convenzione.

Al fine di facilitare la corrispondenza del Consorzio all'ambito territoriale ottimale previsto dall'art. 8 della L.R. 1/2004 i Comuni coincidenti con il distretto sanitario di Biella dell'ASLBI provenienti da enti gestori non coincidenti con lo stesso sono ammessi con pari modalità ad eccezione di una quota di ingresso per i primi 2 anni pari alla metà delle quote annuali/abitante.

Art. 9 – Adozione e modifica dello Statuto e Convenzione

Lo Statuto, unitamente alla Convenzione, è approvato dai Consigli degli Enti consorziati.

Le modifiche dello Statuto e della Convenzione che riguardano:

- i fini
 - la durata
 - la natura giuridica
 - gli obblighi e le garanzie
 - l'organizzazione e le funzioni degli organi consortili
 - la responsabilità in Assemblea dei rappresentanti degli Enti consorziati,
- sono approvate dai Consigli degli Enti consorziati su proposta della Assemblea consortile.

In tali casi l'Assemblea si intenderà in numero legale con la presenza di almeno i 2/3 (due terzi) delle quote annuali/abitante e di almeno i 2/3 (due terzi) dei componenti della Assemblea consortile.

Essa delibera, in entrambi i casi, con la maggioranza assoluta delle quote annuali /abitante presenti e con la maggioranza assoluta del numero dei componenti presenti.

Le quote annuali/abitante determinano la rappresentanza dell'Ente all'interno del Consorzio.

Ogni altra modifica dello Statuto è approvata dai Consigli degli Enti consorziati su proposta dell'Assemblea deliberata con le maggioranze previste per la approvazione degli atti fondamentali di cui all'art. 14 del presente Statuto.

Art. 10 - Controversie

Per tutte le controversie che insorgano tra gli Enti consorziati e fra questi ed il Consorzio è previsto il ricorso ad un arbitro unico scelto di comune accordo fra le parti e, in mancanza, nominato dal Presidente del Tribunale di Biella.

Il lodo arbitrale avrà carattere definitivo.

TITOLO II**GLI ORGANI****Art. 11 – Gli organi**

Sono organi del Consorzio:

- L'Assemblea
- Il Presidente del Consorzio
- Il Consiglio di Amministrazione
- Il Direttore
- L'Organo di revisione economico-finanziaria

L'Assemblea Consortile e il Consiglio di Amministrazione possono essere convocati presso le sedi degli altri Enti Consorziati.

E' consentito lo svolgimento delle sedute dell'Assemblea e di Consiglio di Amministrazione del Consorzio, con modalità telematica mediante collegamento cosiddetto "a distanza", secondo quanto disciplinato dagli appositi regolamenti.

CAPO I - ASSEMBLEA**Art. 12 – Composizione**

L'Assemblea è l'organo rappresentativo degli Enti consorziati.

L'Assemblea è composta dai rappresentanti degli Enti consorziati: un rappresentante per ciascun Comune, individuato nella persona del Sindaco, ed un rappresentante per ogni Unione, individuato nella persona del Presidente ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla Convenzione. Le Unioni delegate rappresentano in Assemblea i singoli Comuni membri, con un solo diritto di voto e con una quota pari alla sommatoria delle quote dei singoli Comuni.

Qualora dovessero aderire al Consorzio altri Enti Locali, il rappresentante è individuato nella figura del soggetto titolare delle funzioni di rappresentanza dell'Ente medesimo, secondo la disciplina dello stesso.

Il Sindaco del Comune consorziato, o il rappresentante del diverso Ente locale, può delegare, con proprio atto, altro Assessore o Consigliere quale rappresentante dell'Ente, in sua vece, nell'Assemblea Consortile. La delega può anche essere espressa in via permanente per il periodo di durata in carica del Sindaco delegante o del Presidente e deve preferibilmente ricadere su un componente della Giunta.

L'Assemblea non ha termini di durata; essa si rinnova automaticamente per effetto delle sostituzioni personali dei rappresentanti di diritto degli Enti Consorziati.

Art. 13 – Competenze

L'Assemblea ha autonomia organizzativa e determina gli indirizzi generali dell'attività consortile per il conseguimento dei compiti statutari, esercitando il controllo sull'amministrazione e gestione del Consorzio.

All'Assemblea compete l'approvazione dei seguenti atti fondamentali del Consorzio:

- a) nomina ed eventuale revoca del Presidente e del Vice Presidente dell'Assemblea;
- b) nomina del Consiglio di Amministrazione;
- c) scioglimento del Consiglio di Amministrazione e revoca o decadenza dei componenti dello stesso, nei casi e con la procedura prevista per le ipotesi di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza, ai sensi della normativa vigente ed in ogni altro caso previsto dal presente Statuto;
- d) modifica e/o integrazione dello Statuto e della Convenzione;
- e) approvazione e/o modifica dei regolamenti, salvo quelli rientranti nella competenza del Consiglio di Amministrazione;
- f) approvazione dei bilanci annuali e pluriennali, delle relative variazioni e dei rendiconti, e delle modalità di copertura di eventuali disavanzi di amministrazione; inoltre, approvazione della contrazione di mutui, piani finanziari, prestiti obbligazionari oltre che degli atti di disposizione relativi al patrimonio consortile, accettazione di lasciti o donazioni ed acquisizione di beni immobili a qualsiasi titolo qualora non vi sia stata previsione di essi in atti fondamentali;
- g) approvazione degli atti di programmazione sull'attività del Consorzio;
- h) accettazione di nuove adesioni;
- i) valutazione progetti non aventi valenza sovrazonale elaborati dai vari Enti consorziati;
- j) approvazione della variazione della sede legale;
- k) eventuali indennità e/o rimborsi agli amministratori disposte da norme di legge;
- l) determinazione degli indirizzi per la nomina del Direttore;
- m) nomina del Segretario.

Le modalità di funzionamento dell'Assemblea possono essere definite in dettaglio con apposito regolamento, approvato dalla Assemblea medesima.

La convocazione dell'Assemblea viene trasmessa ai Sindaci dei Comuni, ai Presidenti delle Unioni e ai rappresentanti degli altri enti aderenti al Consorzio. I Sindaci o loro rappresentanti, facenti parte delle Unioni Comunali aderenti al Consorzio, sono invitati permanentemente all'Assemblea e hanno diritto di parola ma non di voto.

Art. 14 – Deliberazioni – Maggioranze

L'Assemblea si intenderà in numero legale con la presenza della maggioranza assoluta delle quote di partecipazione annuali/abitante e almeno 2/5 (due quinti) dei componenti. Essa delibera con la maggioranza assoluta delle quote di partecipazione presenti e con la maggioranza di almeno la metà più uno del numero dei componenti presenti.

Per deliberare in ordine ai seguenti atti:

- a. modifica e/o integrazione dello Statuto e della Convenzione
- b. elezione e revoca del Presidente e del Vice Presidente
- c. accettazione nuove adesioni
- d. scioglimento del Consorzio
- e. nomina e revoca del Consiglio di Amministrazione e del Presidente del Consiglio di Amministrazione
- f. approvazione del Regolamento di funzionamento dell'Assemblea
- g. istituzione di Commissioni Assembleari

L'Assemblea si intenderà in numero legale con la presenza di almeno i 2/3 (due terzi) delle quote di partecipazione annuali/abitante e di almeno i 2/3 (due terzi) dei componenti. Essa delibererà con la maggioranza assoluta delle quote di partecipazione e con la maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 15 - Funzionamento

L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente che ne formula l'ordine del giorno.

In caso di assenza del Presidente le funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

Alle deliberazioni dell'Assemblea sono applicate le norme previste dalla legge per le deliberazioni del Consiglio Comunale.

L'Assemblea si riunisce almeno due volte l'anno per l'approvazione dei bilanci preventivi annuali e pluriennali e del Rendiconto. Potrà inoltre riunirsi, in ogni momento, per iniziativa del Presidente, a richiesta del Consiglio di Amministrazione, di un terzo dei componenti l'Assemblea stessa o del Revisore dei Conti.

L'Assemblea si riunisce su convocazione fatta dal Presidente dell'Assemblea del Consorzio mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante telegramma, fax, mail o, per diverso mezzo di comunicazione anche informatica; in ogni caso la convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della riunione, nonché l'indicazione degli oggetti da trattarsi nell'adunanza. L'avviso di convocazione dovrà pervenire ai componenti almeno cinque giorni prima dell'adunanza o, in casi d'urgenza motivata, almeno 24 ore prima.

Alle sedute partecipa il Segretario il quale cura la redazione dei verbali che sottoscrive unitamente al Presidente.

Alle sedute partecipa altresì il Direttore del Consorzio.

Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche. Non è pubblica, in ogni caso, la trattazione di argomenti che presuppongono valutazioni ed apprezzamenti di carattere riservato.

Art. 16 – Commissioni Assembleari

Con apposite deliberazioni possono essere istituite commissioni anche temporanee o speciali. Dette Commissioni possono avere fini di controllo, di indagine d'inchiesta o di studio. Possono essere composte da Sindaci, legali rappresentanti di Enti aderenti e Assessori competenti per materia, assicurando una corretta rappresentanza territoriale di tutte le aree di gestione dei servizi in cui si articola il Consorzio.

Con la medesima deliberazione possono essere disciplinati il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle Commissioni

Art. 17 - Il Presidente dell'Assemblea e il Vicepresidente

Il Presidente dell'Assemblea, è eletto dalla stessa nel suo seno con le maggioranze previste dall'art. 14 del presente Statuto.

Il Presidente rappresenta l'Assemblea degli Enti consorziati e resta in carica 5 anni.

Con separata votazione e con la stessa maggioranza prevista per la nomina del Presidente, l'Assemblea procede all'elezione del Vicepresidente.

Art. 18 – Competenze e Funzioni del Presidente

Al Presidente dell'Assemblea spetta :

- a. presiedere e convocare l'Assemblea consortile;
- b. predisporre l'ordine del giorno, sovrintendere e coordinare l'attività dell'Assemblea;
- c. formulare all'Assemblea le proposte in ordine alla nomina del Consiglio di Amministrazione;
- d. firmare la corrispondenza ed i documenti relativi alla attività dell'Assemblea;
- e. assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle direttive dell'Assemblea;
- f. curare i rapporti con gli Enti consorziati, disponendo tutte le azioni necessarie affinché sia assicurata un'adeguata informazione;
- g. promuovere le iniziative volte ad assicurare l'integrazione dell'attività svolta dal Consorzio con le realtà sociali, economiche e culturali operanti ed esistenti nell'area di competenza del territorio;
- h. vigilare sull'andamento generale del Consorzio.

Art. 19 – Il Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

CAPO II – IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 20 – Natura e durata

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo esecutivo di amministrazione del Consorzio, al quale spetta dare attuazione agli indirizzi programmatici determinati dall'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea su proposta del Presidente dell'Assemblea consortile sentiti i Sindaci o i rappresentanti degli Enti consorziati; rimane in carica 5 anni ed è composto da 5 membri compreso il Presidente. La nomina deve avvenire dopo il rinnovo della maggioranza dei Consigli dei Comuni aderenti al Consorzio.

I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica, in ogni caso, fino all'insediamento dei loro successori. I singoli consiglieri che surrogano componenti anzitempo cessati dalla carica o revocati con delibera motivata dell'Assemblea, esercitano le loro funzioni sino alla naturale scadenza dell'organo o revoca dello stesso.

La mancata partecipazione, senza alcuna giustificazione, dei componenti del Consiglio di Amministrazione a tre sedute consecutive comporterà la decadenza dalla carica.

Art. 21 – Composizione

I componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere scelti dall'Assemblea fuori dal proprio seno fra coloro che hanno i requisiti per la nomina a consigliere comunale.

Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione i Legali Rappresentanti degli Enti consorziati.

Art. 22 – Modalità di nomina

Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea entro la scadenza del mandato del Consiglio precedente e comunque non oltre il 45° giorno dall'avvenuta scadenza.

Il Presidente dell'Assemblea formula la proposta di nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente, sentiti i Sindaci e/o i rappresentanti degli Enti consorziati, nel rispetto dei requisiti previsti all'art. 21, considerando l'esigenza di un'equilibrata rappresentanza territoriale ed in modo da garantire il rispetto del principio della parità di accesso delle donne e degli uomini alle cariche elettive.

Contestualmente alla nomina l'Assemblea indica, tra i cinque componenti, il soggetto che riveste le funzioni di Presidente.

Qualora nel periodo di vigenza del Consiglio di Amministrazione vengano a mancare uno o più consiglieri il Presidente dell'Assemblea provvederà alla convocazione della stessa per il relativo reintegro.

Art. 23 – Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il Presidente del Consorzio.

Il Presidente rappresenta il Consorzio, esercita le funzioni che gli sono attribuite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti. E' il legale rappresentante dell'Ente e può stare in giudizio per conto del Consorzio con la valutazione e l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione nei procedimenti giurisdizionali e amministrativi come attore e convenuto

Svolge funzioni di direzione dell'organo collegiale, ne cura le convocazioni e predispone gli ordini del giorno, firma la corrispondenza e i documenti relativi all'attività del Consiglio e quant'altro occorra all'uopo.

Art. 24 – Funzionamento

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, di regola una volta al mese. Può riunirsi altresì, per specifici argomenti, su richiesta dei consiglieri, del Direttore o dell'organo di revisione economico-finanziaria. La riunione deve aver luogo entro cinque giorni dalla richiesta. Gli avvisi di convocazione contenenti l'ordine del giorno sono comunicati, attraverso idoneo mezzo informatico ai componenti, almeno due giorni prima della riunione. In caso di urgenza, il termine può essere ridotto a ventiquattro ore.

Il Consiglio di Amministrazione si intende in numero legale con la presenza di almeno tre componenti in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Alle adunanze del Consiglio di Amministrazione partecipa il Segretario dell'Ente il quale cura la redazione dei verbali che sottoscrive unitamente al Presidente.

In caso di sua assenza o impedimento il Presidente del Consiglio nomina, seduta stante, un Segretario tra i componenti dell'organo stesso.

Alle sedute partecipa altresì il Direttore del Consorzio.

Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche. Alle stesse viene, di diritto, invitato il Presidente dell'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione può invitare, per chiarimenti e comunicazioni, persone estranee al Consiglio stesso; tali invitati devono uscire dall'aula delle adunanze al momento del voto.

Ciascun consigliere ha diritto di ottenere tutte le informazioni utili all'esercizio del suo mandato.

Art. 25 – Competenze

Il Consiglio di Amministrazione attua, con funzioni di tipo politico-amministrativo, gli indirizzi espressi dall'Assemblea, in ossequio al principio di separazione tra tali funzioni e quelle di gestione amministrativa.

Adotta altresì tutti gli atti che non siano attribuiti dalla legge o dallo Statuto ad altri organi e non siano riservati alle competenze relative alla funzione di gestione amministrativa del Consorzio.

Assicura vengano predisposti tutti i documenti ed elaborati i dati e le informazioni necessarie affinché il Presidente dell'Assemblea e l'Assemblea possano assumere le decisioni di loro competenza.

Al Consiglio compete, in particolare, altresì:

- a. proporre all'Assemblea il bilancio annuale di previsione e il bilancio pluriennale, la relazione previsionale e programmatica ed il rendiconto, unitamente ad una relazione che esprima le valutazioni di efficacia della azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti;
- b. approvare i progetti, i programmi esecutivi, il piano esecutivo di gestione;
- c. contrarre mutui a medio e lungo termine ai quali il Consorzio possa far fronte con mezzi propri, qualora il loro ricorso quale finanziamento sia già previsto in atti fondamentali;
- d. deliberare le operazioni di ricorso al credito breve, anche mediante anticipazioni di cassa, deliberare i prelevamenti dai fondi di riserva;
- e. promuovere azioni ed istanze giudiziarie;
- f. approvare gli accordi sottoscritti con le Organizzazioni Sindacali

Il Consiglio di Amministrazione nomina tra i propri membri un vicepresidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza temporanea o in attesa di una eventuale nuova nomina.

Il Consiglio di Amministrazione adotta in via d'urgenza deliberazioni relative a variazioni di bilancio da ratificarsi da parte della Assemblea nei 60 giorni successivi a pena di decadenza.

Il Consiglio riferisce dettagliatamente, annualmente o su richiesta, all'Assemblea circa la propria attività.

Art. 26 – Pareri

Alle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione si applicano, in materia di pareri, le norme previste per le deliberazioni degli organi esecutivi degli Enti Locali, in quanto compatibili.

Gli organi del Consorzio sono tenuti a fornire atti ed informazioni richieste dai Difensori Civici competenti per territorio a tutela degli interessi dei cittadini.

Art. 27 – Revoca del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente dell'Assemblea o un numero di componenti dell'Assemblea che rappresenti almeno 1/3 (un terzo) delle quote di partecipazione annua/abitante ed 1/3 (un terzo) dei componenti l'Assemblea, può presentare congrua, motivata e documentata proposta di convocazione dell'Assemblea stessa per la revoca del Consiglio di Amministrazione nei casi in cui sussistano elementi oggettivi che dimostrino che il Consiglio di Amministrazione non ottemperi a norme di legge o di Statuto, ovvero pregiudichi gli interessi del Consorzio o degli Enti locali consorziati, o ancora non osservi, benché richiamato, le direttive dettate dall'Assemblea consortile.

Con la stessa deliberazione con la quale viene dichiarata la revoca del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea nomina un nuovo Consiglio di Amministrazione.

Art. 28 – Responsabilità dei membri del Consiglio di Amministrazione

I componenti del Consiglio di Amministrazione devono adempiere ai doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente statuto con la diligenza del mandatario e sono solidalmente responsabili verso l'Ente dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri e degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio consortile.

In ogni caso i componenti del Consiglio di Amministrazione sono solidalmente responsabili se non hanno vigilato sul generale andamento della gestione o se, essendo a conoscenza di atti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose.

Le responsabilità per gli atti o le omissioni dei componenti del Consiglio di Amministrazione non si estendono a quello tra essi che, essendo immune da colpa, abbia fatto annotare senza ritardo il dissenso nel verbale delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio.

L'azione di responsabilità contro i componenti del Consiglio di Amministrazione è promossa in seguito a deliberazione motivata dell'Assemblea consortile, deliberata con l'intervento dei due terzi dei suoi componenti e con maggioranza non inferiore ai due terzi delle quote di partecipazione.

CAPO III - LA DIRIGENZA DEL CONSORZIO

Art. 29 – Il Direttore

La Direzione del Consorzio è un'attività gestionale, sottoposta al controllo del Consiglio di Amministrazione nel rispetto della separazione tra le funzioni di indirizzo e di gestione.

Essa è affidata ad un Il Direttore che è organo del Consorzio ed in quanto tale ha la direzione del complesso della struttura ed esercita tutte le funzioni assegnate dalla legge ai dirigenti.

Ad esso compete, con responsabilità manageriale, l'attività gestionale del Consorzio. Il Direttore, pertanto, sovrintende a tutto l'andamento tecnico amministrativo - economico - finanziario dell'Ente nel rispetto delle competenze degli altri organi.

Egli cura il raggiungimento degli obiettivi fissati dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione e ne risponde secondo principi di efficienza e di efficacia, dirige tutto il personale dipendente di qualsiasi livello e qualifica, ad eccezione del Segretario.

Il Direttore può proporre al Consiglio di Amministrazione di promuovere azioni ed istanze giudiziarie. Può stare in giudizio con l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione nei procedimenti giurisdizionali di qualunque tipo e grado, sia come attore sia come convenuto.

Art. 30 – Nomina – Durata dell’incarico

Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione sentito il parere del Presidente dell’Assemblea, sulla base dei criteri indicati dall’Assemblea stessa.

L’individuazione del Direttore può avvenire mediante incarico conferito a un dirigente assunto a tempo indeterminato o determinato secondo le disposizioni normative vigenti.

Non possono essere nominati Direttore del Consorzio, gli amministratori a qualunque titolo degli Enti Locali associati o di altri Enti e Organizzazioni che usufruiscano eventualmente dei servizi erogati dal Consorzio.

Valgono altresì tutte le incompatibilità previste dalla norma vigente.

In caso di assenza o impedimento del Direttore, le funzioni verranno temporaneamente svolte dal Funzionario individuato secondo quanto previsto dal Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, in possesso dei necessari requisiti professionali.

CAPO IV - ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Art. 31 – Nomina e Funzioni

L’attività di revisione economico-finanziaria è disciplinata dalle norme previste per gli Enti Locali.

L’Assemblea affida la revisione ad un revisore unico nominato a maggioranza semplice dei suoi componenti.

Nell’atto di nomina viene inoltre definito il compenso spettante al revisore calcolato secondo i criteri previsti dalla legge.

Il revisore dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività dell’atto di nomina ed è rieleggibile una sola volta.

Il revisore è tenuto allo svolgimento delle funzioni previste dalle normative vigenti. A tal fine ha diritto di accesso agli atti ed ai documenti del Consorzio ed ai relativi uffici e può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo.

Egli può richiedere al Direttore informazioni sull’andamento delle operazioni o su determinati atti di gestione.

Il revisore può partecipare alle sedute dell’Assemblea e può, inoltre, assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione nelle quali si tratti di bilancio di previsione, di rendiconto di gestione oppure di materie che coinvolgono aspetti di rilevante interesse economico-finanziario del Consorzio.

A tal fine l’avviso di convocazione per le suddette sedute gli verrà comunicato secondo le modalità previste nel regolamento di contabilità.

CAPO V - PERSONALE DIPENDENTE - UFFICI

Art. 32 – Stato Giuridico e Trattamento Economico

Il Consorzio, nei limiti e con le modalità stabilite dalla normativa e dall’apposito regolamento, assume il personale necessario allo svolgimento del servizio.

Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale del Consorzio, di qualsiasi livello e qualifica, sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali di categoria dei dipendenti degli Enti Locali.

Il Consorzio modella l'organizzazione dei servizi e del personale, ispirandosi ai criteri di trasparenza, funzionalità ed economicità di gestione.

Art. 33 – Il Segretario

Un Segretario Comunale o un Segretario Provinciale, nominato a maggioranza semplice dei suoi componenti dall'Assemblea, è il Segretario del Consorzio che ricopre i ruoli e svolge le funzioni previste per gli stessi. Il Segretario dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività dell'atto di nomina e può essere riconfermato.

All'atto della nomina l'Assemblea determinerà il compenso spettante.

Art. 34 – Responsabilità del Direttore e dei Dirigenti del Consorzio

Il Direttore ed il personale del Consorzio sono soggetti alla responsabilità amministrativa e contabile prevista e disciplinata per i dipendenti degli Enti Locali.

Il Direttore ed i dirigenti incaricati di sovrintendere ai servizi nei quali si articola la struttura operativa del Consorzio, sono responsabili, nel limite delle loro competenze, del rispetto della legislazione vigente relativa alla gestione del Consorzio, in particolare per quanto attiene al criterio della economicità ed all'applicazione della normativa socio-assistenziale.

Al Direttore, come a tutto il personale, è inibito l'esercizio di altro impiego, professione o incarico, se non previa autorizzazione ai sensi della normativa vigente, rilasciata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione per il primo e dal Direttore e/o dirigente di riferimento per il resto del personale.

L'azione di responsabilità nei confronti del Direttore viene promossa dal Presidente del Consiglio di Amministrazione su parere conforme del Presidente dell'Assemblea mentre quella nei confronti dei dirigenti viene promossa dal Direttore ed esercitata dagli stessi entro 30 giorni dalla data di formalizzazione all'interessato.

TITOLO III

GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

Art. 35 – Principi Generali

Il Consorzio, per quanto attiene alla finanza, alla contabilità e al regime fiscale, adotta le norme previste per gli enti locali.

Il sistema dei documenti di programmazione e di rendicontazione è composto da strumenti di pianificazione strategica, di programmazione, di budgeting, di controllo e di rendicontazione.

Le relazioni sullo stato di attuazione dei programmi e quella relativa al rendiconto di gestione devono essere espressi in termini programmatici ed in termini finanziari sulla base di quanto definito nel piano strategico e nel bilancio di previsione. (spostato da art 45)

Art. 36 – Controllo di gestione

Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse, l'imparzialità, il buon andamento e la trasparenza dell'azione amministrativa, l'ente applica il controllo di gestione secondo le modalità stabilite dalla legge e dal regolamento di contabilità.

Fino all'introduzione di strumenti di rilevazione economico-patrimoniale, il controllo di gestione sarà rivolto a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati (progetti) attraverso l'analisi delle risorse acquisite, della spesa effettuata, della quantità e qualità dei servizi offerti. Con gli strumenti di rilevazione dei costi e dei proventi dell'ente verranno forniti elementi sulla quantità dei costi assorbiti e dei proventi generati anche per specifici ed identificati centri di costo.

Art. 37 – Patrimonio

Il patrimonio del Consorzio è costituito dai beni mobili e immobili trasferiti dagli enti consorziati, nonché dai beni acquisiti dal Consorzio stesso.

I beni del Consorzio sono dettagliatamente inventariati secondo le norme vigenti.

Gli Enti consorziati possono concedere al Consorzio in uso e/o in comodato beni mobili ed immobili sulla base di apposito provvedimento.

Art. 38 – Tesoreria

Il Consorzio ha un servizio di tesoreria che comprende:

- a) la riscossione di tutte le entrate versate dai debitori in base all'ordine di incasso;
- b) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
- c) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamenti dei mutui e dei contributi previdenziali.

I rapporti con il tesoriere sono regolati dalla legge e dal Regolamento di Contabilità, nonché da apposita convenzione.

TITOLO IV - NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 39 – Entrata in vigore dello statuto

Il presente Statuto entrerà in vigore successivamente alla preventiva approvazione, unitamente alla Convenzione, da parte di ciascun Comune consorziato.

Il Presidente dell'Assemblea ed il Consiglio di Amministrazione restano in carica fino alla nomina dei successori che deve avvenire entro e non oltre mesi dodici dall'entrata in vigore del nuovo Statuto.

Per tutto quanto non previsto, si applicano le norme del D.Lgs. 267/2000 ed i principi generali dell'Ordinamento Giuridico.